

## CODICE CIVILE

### Libro VI - Della tutela dei diritti

#### Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

#### **Art. 2796 Vendita della cosa.**

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.